

c) s'impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando l'organismo emittente non adempie uno degli obblighi assunti.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*